

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2376)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(RUMOR)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro dei Trasporti**

(MARTINELLI)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(GIOIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1975

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Fra l'Italia e la Polonia le compagnie di navigazione aerea e marittima dei due Paesi effettuano da tempo servizi di linea in traffico internazionale.

L'Accordo che forma oggetto del presente disegno di legge ha lo scopo di evitare che i redditi delle compagnie di navigazione del-

l'Italia da una parte e della Polonia dall'altra, siano assoggettati a tassazione in entrambi gli Stati, e di rendere in tal modo meno onerosa la gestione dei suddetti servizi.

Esso, seguendo la disciplina contenuta in tutte le intese della specie anche se, dal punto di vista formale risulta lievemente diverso dalle altre analoghe pattuizioni, sta-

bilisce infatti che la tassazione dell'intero reddito venga effettuata soltanto nel Paese cui appartiene l'impresa di navigazione e più precisamente in quello in cui essa ha la sede della sua direzione effettiva.

In particolare:

L'articolo 1 precisa il significato da attribuire ai termini con i quali nell'Accordo vengono designati l'oggetto dell'attività economica, nonché i soggetti cui la disciplina convenzionale si riferisce;

L'articolo 2 prevede il reciproco impegno degli Stati contraenti ad esentare i redditi conseguiti dalle imprese dell'altro Stato nell'esercizio della loro attività e ciò anche quando tali imprese partecipano a servizi in *pool*, ad esercizi in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad altri organismi internazionali;

L'articolo 3 stabilisce le modalità relative all'entrata in vigore dell'Accordo nonché la

data (1° gennaio 1966) di decorrenza della sua efficacia;

L'articolo 4 prevede che l'Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato e fissa le modalità ed i termini relativi alla sua eventuale denuncia.

Si ritiene opportuno rilevare che l'Accordo di cui trattasi apre nuove prospettive nei rapporti in materia fiscale fra l'Italia ed i Paesi dell'Est europeo e rappresenta un valido strumento per regolare il regime convenzionale da applicarsi nei confronti delle imprese di navigazione di entrambe le parti contraenti, mentre in Polonia l'esenzione alle compagnie straniere viene concessa su basi di reciprocità.

Si osserva inoltre che l'inclusione dei redditi derivanti dalla navigazione marittima nel presente Accordo tutela un prevalente interesse dell'armamento italiano, i cui traffici marittimi con la Polonia hanno registrato negli ultimi tempi un sensibile aumento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Popolare di Polonia per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea, firmato a Roma il 9 novembre 1973.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 dell'Accordo stesso.

ALLEGATO

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA
PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed il

GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DI POLONIA,

animati dal desiderio di concludere un Accordo per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea in traffico internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Accordo:

1. L'espressione "esercizio della navigazione marittima ed aerea" designa l'attività professionale di trasporto per mare e per via aerea di persone, animali, merci e posta svolta da proprietari, conduttori, noleggiatori e armatori o esercenti rispettivamente di navi o aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto.

2. L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Italia e non residenti in Polonia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano.

3. L'espressione "imprese polacche" designa le imprese di Stato polacche, gli enti pubblici polacchi sia a carattere nazionale che locale, e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in Polonia e non residenti in Italia, nonché le società di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi polacche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio polacco.

Articolo 2

1. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Polonia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese polacche esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia.

2. Il Governo della Repubblica Popolare Polacca si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Polonia, l'Italia ed altri Paesi effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tale attività dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Polonia.

3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese polacche di navigazione marittima ed aerea che partecipano a servizi in *pool*, ad esercizi in comune di trasporto marittimo ed aereo e ad altri organismi internazionali di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Articolo 3

Il presente Accordo è soggetto a ratifica ed entrerà in vigore dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avrà effetto per i redditi derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dal 1° gennaio del 1966.

Articolo 5

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato ma potrà essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tale caso esso cesserà di avere effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.

FATTO in duplice esemplare a Roma, il giorno 9 novembre 1973, nelle lingue italiana, polacca ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo in caso di dubbio il testo inglese.

*Per il Governo
della Repubblica Italiana*

ALDO MORO

*Per il Governo
della Repubblica Popolare di Polonia*

STEFAN OLSZOWSKI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF
DOUBLE TAXATION OF REVENUES ARISING FROM THE EXERCISE OF
MARITIME AND AIR NAVIGATION

The GOVERNMENT OF THE POLISH PEOPLE'S REPUBLIC

and the

GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC,

desiring to conclude an Agreement in order to avoid double taxation on revenues arising from the exercise of maritime and air navigation in international traffic,

Have agreed as follows:

Article 1

For the purpose of this Agreement:

1. The expression "exercise of maritime and air navigation" means the professional activity of transportation by sea and air of persons, animals, goods and mail through proprietors, conductors, charterers and shipowners or operators of ships or aircraft, including the sale of passage tickets and similar documents for such transportation.

2. The expression "Italian enterprises" means the Italian State enterprises, the Italian public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Italy and not resident in Poland, as well as corporations or partnerships constituted according to the Italian law and having their place of effective management in the Italian territory.

3. The expression "Polish enterprises" means the Polish State enterprises, the Polish public agencies either national or local, and individuals resident for all fiscal purposes in Poland and not resident in Italy, as well as corporations or partnerships constituted according to the Polish law and having their place of effective management in the Polish territory.

Article 2

1. The Government of the Italian Republic hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between Italy, Poland and other Countries performed under the national flag by Polish enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable revenues in Italy.

2. The Government of the Polish People's Republic hereby undertakes to exempt the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation between Poland, Italy and other Countries performed under the national flag by Italian enterprises engaged in such activities from the income taxes and any other imposition levied on taxable revenues in Poland.

3. The fiscal exemption foreseen in the previous paragraphs 1 and 2 shall also apply in favour of Italian and Polish maritime and air enterprises participating in *pooled* services, in joint sea and air transport operations and in other international operating agencies, but limited to the revenues of the said enterprises.

Article 3

This Agreement is subject to ratification and shall enter into force on the date of the exchange of instruments of ratification; it shall be effective for the revenues arising from the exercise of maritime and air navigation due as from January 1st, 1966.

Article 4

This Agreement shall continue in effect indefinitely and may be denounced by either of the two Governments by giving six months' notice in writing; in such event it shall cease to be effective on the first day of January of the year following that of the expiry date of the notice.

DONE in duplicate at Rome the ninth day of November, 1973, in the Polish, Italian and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

*For the Government
of the Polish People's Republic*

STEFAN OLSZOWSKI

*For the Government
of the Italian Republic*

ALDO MORO